



**IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI
VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI,
PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N.833/78
E DELL'ART.8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONI**

QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009, BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

In data 27 maggio 2009 alle ore 15.00, ha avuto luogo l'incontro per la firma dell'Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ai sensi dell'art. 48 della legge n.833/78 e dell'art.8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni tra

la **SISAC** nella persona del Coordinatore dott. Franco Rossi

E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

SUMAI

CISL MEDICI

FEDERAZIONE MEDICI - UIL FPL

Vista la legge 23 dicembre 1978 n.833;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art.4, comma 9, legge 30 dicembre 1991 n. 412 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana;



Visto l'art. 52, comma 27, legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008 risultante dall'atto di intesa tra Stato e Conferenza unificata Regioni e Autonomie Locali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006;

Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, del 24 luglio 2003;



Visto l'art. 2 nonies della legge 26 maggio 2004 n. 138;

Visto l'accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 luglio 2004;

Visto l'art. 1, commi 177 e 178 della legge 30 dicembre 2004 n. 311;

Visto l'art. 79, comma 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni legge 6 agosto 2008, n. 133.

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni (medici specialisti e odontoiatri), i medici veterinari e le altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi).



**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI,
MEDICI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE
(BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART.
48 DELLA LEGGE N.833/78 E DELL'ART.8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992
E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONI**


Il presente accordo include innovazioni rispetto al previgente ACN 23 marzo 2005. Le clausole non modificate conservano la loro validità salvo che non risultino in contrasto con le innovazioni introdotte.

In caso di contrasto, il nuovo testo prevale sul precedente. L'eventuale contenzioso che permanga dopo l'intervento regionale è risolto secondo quanto previsto dalla norma finale n. 8.

INDICE

ART. 1 – NEGOZIAZIONE REGIONALE.....	5
ART. 2 – STRUMENTI.....	6
ART. 3 – STRUTTURA DEL COMPENSO.....	7
ART. 4 – AUMENTI CONTRATTUALI.....	8
ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO.....	9
ART. 6 – PREMessa.....	10
ART. 7 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	11
ART. 8 – COMPITI E FUNZIONI DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE, DEL VETERINARIO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITÀ (BIOLOGI, PSICOLOGI, CHIMICI).....	12
ART. 9 – CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE.....	13
ART. 10 – INCOMPATIBILITÀ.....	14
ART. 11 – MASSIMALE ORARIO E LIMITAZIONI.....	15
ART. 12 – FLESSIBILITÀ OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E MOBILITÀ.....	16
ART. 13 – GRADUATORIE – DOMANDE – REQUISITI.....	17
ART. 14 – ASSEGNAZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO.....	18
ART. 15 – MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO.....	19
ART. 16 – COMITATO CONSULTIVO ZONALE.....	20
ART. 17 – COMITATO CONSULTIVO REGIONALE.....	21
ART. 18 – MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI.....	22
ART. 19 – COMMISSIONE DI DISCIPLINA.....	23
ART. 20 – RUOLO PROFESSIONALE DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE.....	24
ART. 21 – FLUSSO INFORMATIVO.....	25
ART. 22 – TESSERA SANITARIA E RICETTA ELETTRONICA.....	26
ART. 23 – DOVERI E COMPITI DEI VETERINARI.....	27
ART. 24 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.....	28
ART. 25 – AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI E DEGLI PSICOLOGI CONVENZIONATI.....	29
ART. 26 – REQUISITI E FUNZIONI MINIME DELL'UNITÀ COMPLESSA DELLE CURE PRIMARIE.....	31
ART. 27 – ATTIVITÀ ESTERNA E PRONTA DISPONIBILITÀ.....	33
ART. 28 – FORMAZIONE CONTINUA.....	34
ART. 29 – MALATTIA – GRAVIDANZA.....	35
ART. 30 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO PER GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI.....	36
ART. 31 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO PER I PROFESSIONISTI.....	37
ART. 32 – INDENNITÀ DI RISCHIO E INDENNITÀ SPECIFICA DI CATEGORIA.....	38
ART. 33 – CONTRIBUTO PREVIDENZIALE.....	39
ART. 34 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO.....	40
NORMA GENERALE.....	41
NORMA FINALE N. 1.....	42
NORMA FINALE N. 2.....	43


(Handwritten signatures)



NORMA FINALE N. 3.....	45
NORMA TRANSITORIA N. 1.....	46
NORMA TRANSITORIA N. 2.....	47
NORMA TRANSITORIA N. 3.....	48
NORMA TRANSITORIA N. 4.....	49
NORMA TRANSITORIA N. 5.....	50
NORMA TRANSITORIA N. 6.....	51
NORMA TRANSITORIA N. 7.....	52
DICHIARAZIONI A VERBALE.....	53
ALLEGATO A.....	54
ALLEGATO A BIS.....	90
ALLEGATO B.....	93
ALLEGATO B BIS.....	94
ALLEGATO C.....	95
ALLEGATO D.....	96
ALLEGATO E.....	97


Handwritten signature

Handwritten signature



ART. 1 - NEGOZIAZIONE REGIONALE.

1. Nell'art. 4, comma 1, lettera f) dell'ACN 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ai sensi dell'art. 48 della legge n.833/78 e dell'art.8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazione, d'ora in poi "ACN 23 marzo 2005", dopo le parole: « trasformazione dei rapporti di lavoro» è abrogata la successiva: «a» ed è inserita la seguente: «da».
2. Nel medesimo articolo, stesso comma, è abrogata la lettera g).




Three handwritten signatures in black ink, arranged in a loose triangular pattern. The signatures are stylized and cursive.



ART. 2 - STRUMENTI.


1. Nell'art. 6, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo la lettera a), precisamente dopo le parole: «entro tempi accettabili;» è inserita la seguente lettera:
«a1) applicazione degli strumenti di cui agli articoli 28 bis, 28 ter, 30 bis e 31 bis, dal momento che gli stessi possono sostenere nel modo più efficace il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente Accordo.».
2. La lettera b) del medesimo articolo, stesso comma, è abrogata.
3. Nella lettera c) del medesimo articolo, stesso comma, sono abrogate le parole: da «I medici e professionisti» a «obiettivi di budget».
4. Le lettere d) ed e) del medesimo articolo, stesso comma, sono abrogate.



The image shows four handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, followed by a signature that appears to be 'Gherardo'. To the right of this is another signature, and finally a fourth signature on the far right. Below the fourth signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'Struttura Interegionale Sanitari Governatori' around the perimeter, with the number '6' in the center. There is also a signature written over the stamp.

ART. 3 – STRUTTURA DEL COMPENSO.

1. Nell'art. 8, comma 2 dell'ACN 23 marzo 2005 è abrogata la lettera c), precisamente le parole: da «aumento previsto» a «quote del compenso.».


Handwritten signature in cursive script.


Handwritten signature in cursive script.



ART. 4 – AUMENTI CONTRATTUALI.

1. Nell'art. 9, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «aumento, per specialisti» è inserita la seguente: «, veterinari»; dopo le parole: «modo che segue:», le parole: da « TABELLA A » a «1.370» sono sostituite dalle seguenti:

« TABELLA A – Arretrati Specialisti/Veterinari 2006 – 2007

Anno	euro/ora
Arretrati 2006	0,14
Arretrati 2007	1,64

TABELLA B – Incrementi Specialisti/Veterinari (tempo indeterminato) 2008

Decorrenza	euro/ora
Dal 1.1.2008	1,43

TABELLA C – Arretrati altre Professionalità (Biologi, Psicologi, Chimici) 2006 – 2007

Anno	euro/ora
Arretrati 2006	0,10
Arretrati 2007	1,17

TABELLA D – Incrementi altre Professionalità (Biologi, Psicologi, Chimici) (tempo indeterminato) 2008

Decorrenza	euro/ora
Dal 1.1.2008	3,20

TABELLA E – Incrementi Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità (Biologi, Psicologi, Chimici) (tempo determinato) 2008

Decorrenza	euro/ora
Dal 1.1.2008	1,24 »



ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO.


1. Nell'art. 11, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «Conferenza Stato-Regioni,» sono abrogate le parole: «, scade il 31 dicembre 2005».





The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more stylized, while the one on the right is more fluid and cursive. Below the signatures is a circular stamp. The stamp contains the text "Struttura Interregionale delle Aziende Sanitarie Convenzionate" around the perimeter, with the acronym "IASAC" in the center and the number "9" at the bottom.

ART. 6 - PREMESSA

1. Nell'art. 12, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «in una logica» è inserita la parola: «organizzativa».
2. Nel medesimo articolo, comma 2, dopo le parole: «specialisti ambulatoriali» sono inserite le parole: « e gli odontoiatri, di seguito chiamati "specialisti ambulatoriali", i veterinari»; inoltre, dopo la parola: «integrandosi» sono inserite le seguenti: « con specifiche funzioni».
3. Nel medesimo articolo, comma 3, dopo le parole: «specialisti ambulatoriali» sono inserite le seguenti: «, i veterinari»; infine, al secondo alinea, dopo le parole: «prestazioni specialistiche» sono inserite le successive: « anche attraverso le forme organizzative di cui agli artt. 30 bis e 31 bis».



Maurilio



ART. 7 – CAMPO DI APPLICAZIONE.

1. Nel comma 1 dell'art. 13 dell'ACN 23 marzo 2005, al terzo alinea, dopo le parole: «rapporto convenzionale con» sono abrogate le parole: «le aziende USL» e sono inserite le seguenti: « il SSN»; inoltre, dopo le parole: «attività istituzionali» sono abrogate le successive: «, con le modalità di cui alla norma finale n° 6».

2. Nel comma 5 del medesimo articolo, dopo le parole: «componente specialistica ambulatoriale» sono abrogate le parole «(con le altre componenti)» e sono inserite le seguenti: « e delle altre componenti professionali».


Hautb M de





ART. 8 - COMPITI E FUNZIONI DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE, DEL VETERINARIO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITÀ (BIOLOGI, PSICOLOGI, CHIMICI).

1. Dopo l'art. 13 dell'ACN 23 marzo 2005 è inserito il seguente art. 13 bis:

«ART. 13 BIS – COMPITI E FUNZIONI DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE, DEL VETERINARIO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITÀ (BIOLOGI, PSICOLOGI, CHIMICI).

1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il medico specialista ambulatoriale, espleta le seguenti funzioni:

- assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in carico tenuto conto dei compiti previsti dagli artt. 28, 29 e 29 bis del presente Accordo;
- si fa parte attiva della continuità dell'assistenza per i propri assistiti;
- attraverso le sue scelte diagnostiche, terapeutiche e assistenziali persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle risorse.

2. Le funzioni ed i compiti di cui al precedente comma costituiscono responsabilità individuali del medico.


3. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, il medico svolge la propria attività facendo parte integrante di un'aggregazione funzionale territoriale di medici specialisti ambulatoriali come definita dall'art. 30 bis e opera all'interno di una specifica unità complessa delle cure primarie, quando attivata come previsto dall'art. 31 bis, che può comprendere la collaborazione anche di altri operatori sanitari e sociali.

4. Per ciascun paziente, il medico raccoglie, rende disponibili all'azienda sanitaria e aggiorna le informazioni previste dall'art. 28 bis del presente accordo.

5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti dal DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per l'assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all'art. 28 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle regioni e dalle aziende secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale.

6. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo, costituiscono parte integrante dell'ACN e rappresentano condizioni irrinunciabili per l'accesso ed il mantenimento della convenzione con il SSN.


7. I compiti e le funzioni di cui al presente articolo, ove applicabili, riguardano i medici veterinari e tutti gli altri professionisti di area nei limiti delle relative competenze.».



The image shows three handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp. The stamp contains the text "Comitato Interregionale Sanitari" around the top edge and "CISAC" in the center. Below the stamp, the number "12" is visible.


ART. 9 – CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE.

1. Nell'art. 14 dell'ACN 23 marzo 2005, è abrogato il comma 1, precisamente le parole: da «Gli Accordi Regionali» a «uniformi di assistenza».
2. Nel medesimo articolo, dopo il comma 2 e precisamente dopo le parole: «consultazione fra le parti» è inserito il seguente comma:
- «3. È comunque demandata alla negoziazione regionale ogni altra materia esplicitamente rinviata dal presente accordo.».



ART. 10 – INCOMPATIBILITÀ.

1. Nell'art. 15, comma 4 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «Accordo comporta» sono abrogate le successive: «, sulla base delle» e sono inserite le seguenti: « la sospensione e/o la revoca del rapporto convenzionale secondo le»; infine, dopo le parole: «successivo art. 27» sono abrogate le seguenti: «, la cessazione del rapporto convenzionale».

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maurizio', written in a cursive style.





ART. 11 – MASSIMALE ORARIO E LIMITAZIONI.

1. Nell'art. 16, comma 5 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «proprio stato di servizio» sono abrogate le successive: «(allegato B, parte seconda)».

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right, both appearing to be cursive and somewhat stylized.

ART. 12 – FLESSIBILITÀ OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E MOBILITÀ.

1. Nell'art. 17, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «mobilità interaziendale, » sono inserite le seguenti: «previo parere dell'azienda di destinazione,».


  


ART. 13 – GRADUATORIE – DOMANDE – REQUISITI.

1. Nell'art. 21 dell'ACN 23 marzo 2005, il comma 4 è abrogato.
2. Nel medesimo articolo, comma 5, dopo la lettera a), precisamente dopo le parole: «Albo professionale» è inserita la seguente lettera:
«a1. possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, psicologia, scienze biologiche, chimica, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;».
3. Nel medesimo articolo, stesso comma, lettera b), dopo le parole: «diploma di specializzazione» sono abrogate le parole: «e dall'attestato di conseguita libera docenza»; infine dopo le parole: «legge n. 409/85.» sono abrogate le successive: da «Per gli psicologi» a «legge n. 56/89» e sono inserite le seguenti: «Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido in riferimento allo psicologo per la disciplina di psicologia ed al medico o allo psicologo per la disciplina di psicoterapia».
4. Nel medesimo articolo, così come modificato dall'ipotesi di integrazione dell'art. 21 del 30 novembre 2006, è abrogato l'art. 5 bis, precisamente le parole: da «Per i professionisti» a «“Titoli Professionali”, lett. b).».
5. Nel medesimo articolo, comma 7, primo alinea, dopo le parole: «specialisti ambulatoriali» sono inserite le seguenti: « ed ai veterinari».
6. Nel medesimo articolo, stesso comma, così come modificato dall'ipotesi di integrazione dell'art. 21 del 30 novembre 2006, è abrogato il secondo alinea, precisamente le parole: «per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all'allegato A bis, parte seconda, relativamente ai veterinari;».



Handwritten signature



ART. 14 - ASSEGNAZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO.

1. Nel'art. 22, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «Comitato zonale» sono inserite le seguenti: «a cura dello stesso».
2. Nel medesimo articolo, comma 4, prima delle parole: «Qualora la pubblicazione» è inserita la seguente: «Solo»; dopo le parole «specialisti ambulatoriali o professionisti» sono inserite le seguenti: «di cui al presente accordo».
3. Nel medesimo articolo, comma 5, dopo le parole: «turni vacanti di psicologia» sono inserite le seguenti: «e di psicoterapia».



Handwritten signature





Handwritten signature





ART. 15 - MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO.

1. Nell'art. 23, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «della stessa regione o ambiti zonalì, » sono abrogate le seguenti: «purchè confinanti,»; dopo le parole: «di altra regione» è inserita la seguente: «confinante»; infine, dopo le parole: «sono ricoperte attraverso» sono inserite le seguenti: «conferimento di nuovo incarico o».
2. Nel medesimo articolo, stesso comma, lettera a), dopo le parole: «professionale esercitata, svolta» sono abrogate le successive: «nel solo» ed è inserita la seguente: «nell'».
3. Nel medesimo articolo, stesso comma, lettera b), dopo le parole: «ambulatoriale regolamentata» è abrogata la successiva: «dalla» ed è inserita la seguente: «dal»; dopo la parola: «presente» è abrogata la successiva: «convenzione» ed è inserita la seguente: «Accordo»; dopo le parole: «in ambito zonale» sono abrogate le successive: «confinante se»; infine, dopo le parole: «di altra regione» è inserita la seguente: «confinante».
4. Nel medesimo articolo, stesso comma, lettera c), dopo le parole: «attività ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «regolamentata dal presente Accordo».
5. Nel medesimo articolo, stesso comma, lettera g), dopo le parole: «Ministero di Grazia e Giustizia, » è inserita la seguente: «l'»; infine, dopo la parola: «INAIL» sono inserite le seguenti: «e il SASN».
6. Nel medesimo articolo, comma 2, dopo le parole: «anzianità di specializzazione» è abrogata la seguente: «e» ed è inserita la virgola; dopo la parola: «successivamente» è eliminata la virgola; infine, dopo le parole: «anzianità di laurea» sono inserite le seguenti: «ed in subordine all'età anagrafica».
7. Nel medesimo articolo, comma 7, dopo le parole: «su indicate, l'azienda» sono inserite le seguenti: «, provvedendo a pubblicare il turno trimestralmente, ».
8. Nel medesimo articolo, comma 11, dopo le parole: «esplicito provvedimento» sono inserite le seguenti: «se nuovamente e inutilmente esperite le procedure di cui ai commi precedenti».
9. Nel medesimo articolo, comma 13, dopo le parole: «organizzative e di servizio, » sono inserite le seguenti: «decorsi 12 mesi dal conferimento».



ART. 16 – COMITATO CONSULTIVO ZONALE.

1. Nell'art. 24, comma 7 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «sostituiti da tre rappresentanti per» è abrogata la successiva: «le» e sono inserite le seguenti: «ciascuna delle».



ART. 17 - COMITATO CONSULTIVO REGIONALE.

1. Nell'art. 25, comma 4 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «sostituiti da tre rappresentanti per» è abrogata la successiva: «le» e sono inserite le seguenti: «ciascuna delle».




Handwritten signature



Handwritten signature

**ART. 18 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI SPECIALISTI
AMBULATORIALI.**


1. Nell'art. 26, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «che se ne assumono» è inserita la seguente: «preventivamente»; dopo le parole: «l'onere economico», sono inserite le seguenti: «pena l'esclusione dalla tornata elettorale».



ART. 19 – COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

1. Nell'art. 27, comma 9, lett. d), dopo il secondo alinea e precisamente le parole: «gravissime responsabilità» il punto è sostituito con il punto e virgola e sono inserite le seguenti parole:

«- per mancato adempimento ai compiti previsti all'art. 13 bis.».



ART. 20 - RUOLO PROFESSIONALE DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE.

1. Nell'art. 28, comma 2 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «specialista partecipante» sono abrogate le successive: «all'ufficio» e sono inserite le seguenti: «al collegio»; dopo le parole: «di direzione aziendale» sono abrogate le successive: «, qualora previsto dalle norme e dagli indirizzi regionali» e sono inserite le seguenti: «ed agli altri pertinenti organi collegiali previsti dall'atto aziendale».
2. Nel medesimo articolo, comma 5, lett. c), dopo le parole: «coordinamento funzionale e gestionale» sono inserite le seguenti: «secondo quanto previsto dagli artt. 30 bis e 31 bis».
3. Nel medesimo articolo, stesso comma, lett. g), dopo le parole «programmate dall'azienda» sono inserite le seguenti: «anche secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 30 bis».
4. Nel medesimo articolo sono abrogati i commi 7, 8 e 9, precisamente le parole: da «Le articolazioni organizzative» a «altri operatori sanitari».
5. Nel medesimo articolo, comma 12, dopo le parole: «specialità medicinali» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i piani terapeutici,».



M. M. M.




ART. 21 - FLUSSO INFORMATIVO.

1. Dopo l'articolo 28 dell'ACN 23 marzo 2005 è inserito il seguente:

«ART. 28 BIS - FLUSSO INFORMATIVO.»

1. Dal 1° gennaio 2009, il medico specialista ambulatoriale rende disponibili alla propria azienda sanitaria le informazioni relative ai compiti di cui all'art. 13 bis, come definiti a livello regionale.
2. Tali informazioni saranno trasmesse dai medici convenzionati tramite il sistema informatico delle Aziende e/o delle Regioni per le finalità di governance del SSR. Le suddette informazioni, elaborate a cura dell'Azienda, regolarmente trasmesse in forma aggregata ai componenti dei Comitati Regionali, sono patrimonio della stessa Azienda e dei medici e vengono utilizzate per le finalità di comune interesse.
3. Il flusso informativo di cui ai commi precedenti potrà essere avviato solo dopo adeguata valutazione sulla sicurezza delle infrastrutture, nonché nel rispetto della normativa sulla privacy e senza oneri tecnici ed economici per la trasmissione a carico dei medici convenzionati.».




ART. 22 – TESSERA SANITARIA E RICETTA ELETTRONICA.

1. Dopo l'articolo 28 dell'ACN 23 marzo 2005 è inserito il seguente:

«ART. 28 TER – TESSERA SANITARIA E RICETTA ELETTRONICA.

1. Dal momento dell'avvio a regime da parte della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza, del progetto Tessera Sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dalla normativa nazionale e dagli accordi tra lo Stato e la singola regione, il medico prescrittore in rapporto di convenzione con il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 così come definito ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5.
2. In caso di inadempienza il medico di cui al precedente comma è soggetto alla riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15 % su base annua.
3. L'inadempienza e la sua durata su base mensile sono documentate attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria.
4. La relativa trattenuta è applicata dall' Azienda sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell'inadempienza.
5. La riduzione non è applicata nei casi in cui l'inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico e valutate tramite le verifiche disposte dal Sistema Tessera Sanitaria.
6. L'eventuale ricorso da parte del medico è valutato dal Collegio Arbitrale secondo le modalità previste dall'art. 27.».






ART. 23 – DOVERI E COMPITI DEI VETERINARI.

1. Dopo l'articolo 29 dell'ACN 23 marzo 2005 è inserito il seguente:

«ART. 29 BIS – DOVERI E COMPITI DEI VETERINARI.

1. Il medico veterinario convenzionato ai sensi del presente Accordo, concorre ad assicurare - nell'ambito delle attività distrettuali e territoriali dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali vigenti - le attività istituzionali unitamente agli altri operatori sanitari. Concorre all'espletamento delle funzioni e delle attività istituzionali secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, in particolare dai Regolamenti CE 852, 853, 854 e 882/04 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ispezione degli alimenti di origine animale, sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche nei settori degli animali produttori di alimenti e di affezione, selvatici o sinantropi e altre prestazioni professionali specialistiche richieste nell'ambito delle competenze delle Aziende ed Istituti del SSR per cui opera.

2. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei compiti inerenti lo svolgimento delle attività istituzionali, nell'ambito del modello organizzativo della medicina veterinaria definito dalla stessa Regione fermo restando il divieto per il Medico Veterinario di effettuare prestazioni che siano in contrasto con il Codice Deontologico e con la legislazione vigente.».



ART. 24 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

1. Nell'art. 30, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «gli altri professionisti» è abrogata la successiva: «collaborano» e sono inserite le parole: «operano nell'ambito delle forme organizzative previste dalla Regione»; dopo le parole: «funzionali valutate dall'azienda» sono abrogate le seguenti: da «, alle attività e ai progetti» a «programmazione regionale ed aziendale».

2. Nel medesimo articolo, comma 3, dopo le parole: «tecnologici ed organizzativi» sono aggiunte le seguenti: «e di sicurezza».



ART. 25 – AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI E DEGLI PSICOLOGI CONVENZIONATI.



1. Dopo l'art. 30 dell'ACN 23 marzo 2005, è inserito il seguente:

«ART. 30 BIS – AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI E DEGLI PSICOLOGI CONVENZIONATI.

1. Con le aggregazioni funzionali si realizzano alcune fondamentali condizioni per l'integrazione professionale delle attività dei singoli medici specialisti ambulatoriali e degli psicologi convenzionati per il conseguimento degli obiettivi di assistenza.
2. I medici specialisti ambulatoriali e gli psicologi convenzionati partecipano obbligatoriamente alle aggregazioni funzionali territoriali.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Regioni, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso ACN, individuano le aggregazioni funzionali sulla base del seguente criterio:
 - pluralità di specialisti operanti in ambito distrettuale e/o aziendale individuato dalla programmazione regionale in funzione del numero di specialisti ambulatoriali e di psicologi convenzionati presenti.
4. L'attività dell'aggregazione funzionale viene coordinata dal coordinatore aziendale, qualora previsto dalle norme regionali, o distrettuale di cui al comma 2, art. 28 del presente ACN. In assenza del coordinatore aziendale, tale funzione viene garantita da uno dei coordinatori distrettuali.
5. Nell'ambito degli accordi regionali vengono definite le modalità di partecipazione dei medici e degli psicologi convenzionati alle aggregazioni funzionali sulla base dei criteri di cui al comma 3 nonché la scelta del coordinatore di cui al comma 4.
6. I medici e gli psicologi convenzionati partecipano all'aggregazione funzionale indicata dalla Regione allo scopo di:
 - promuovere l'equità nell'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso l'individuazione di percorsi di integrazione interdisciplinare e con l'assistenza ospedaliera;
 - promuovere la diffusione e l'applicazione delle buone pratiche cliniche sulla base dei principi della "evidence based medicine", nell'ottica più ampia della "clinical governance", sia tra i professionisti appartenenti alla stessa branca, sia tra i professionisti appartenenti a branche diverse impegnati nell'affrontare problemi comuni sotto il profilo diagnostico, clinico e terapeutico;
 - promuovere e diffondere l'appropriatezza clinica e organizzativa nell'uso dei servizi sanitari, anche attraverso procedure sistematiche ed autogestite di "peer review";
 - promuovere modelli di comportamento nelle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione ed assistenza orientati a valorizzare la qualità degli interventi e al miglior uso possibile delle risorse, pubbliche e private, quale emerge dall'applicazione congiunta dei principi di efficienza e di efficacia.
7. L'aggregazione funzionale persegue le finalità di cui al comma 6 attraverso:
 - l'individuazione di strumenti, tempi e momenti di verifica per l'avvio dei processi di riorganizzazione;



- la condivisione delle proprie attività con l'Azienda o con il Distretto di riferimento, per la valutazione dei risultati ottenuti e per la socializzazione dei medesimi. In questo contesto, il responsabile di branca di cui all'art. 30, comma 2 del presente ACN può svolgere una funzione di integrazione e coordinamento tra professionisti della stessa branca in particolare qualora gli stessi appartengano ad aggregazioni funzionali diverse;
- la partecipazione a programmi di aggiornamento/formazione e a progetti di ricerca concordati con l'Azienda o con il Distretto e coerenti con la programmazione regionale e aziendale e con le finalità di cui al comma 6.».



ART. 26 - REQUISITI E FUNZIONI MINIME DELL'UNITÀ COMPLESSA DELLE CURE PRIMARIE.

1. Dopo l'art. 31 dell'ACN 23 marzo 2005, è inserito il seguente:



«ART 31 BIS - REQUISITI E FUNZIONI MINIME DELL'UNITÀ COMPLESSA DELLE CURE PRIMARIE.

1. Nell'ambito del processo di programmazione volto a definire le unità complesse delle cure primarie, la Regione consulta le organizzazioni sindacali firmatarie del presente ACN. I modelli dell'unità complessa delle cure primarie possono essere diversi in relazione alle caratteristiche orogeografiche e demografiche ed ai bisogni assistenziali specifici della popolazione.

2. Gli accordi regionali con le OO.SS. dei medici convenzionati individuano la dotazione strutturale, strumentale e di personale necessarie al pieno svolgimento delle attività assistenziali affidate a ciascuna unità complessa delle cure primarie, nonché le modalità di partecipazione dei medici e valorizzando le risorse esistenti. Per l'attivazione e il funzionamento delle singole unità complesse delle cure primarie, gli stessi accordi, nella valutazione delle risorse necessarie a ciascuna, riallocano gli incentivi e le indennità, fino ad allora di competenza dei medici che ne entrano a far parte, riferiti all'associazionismo, all'impiego di collaboratori di studio, agli infermieri professionali ed agli strumenti informatici in un quadro di tutela dei diritti previdenziali e di equità di trattamento tra tutti i partecipanti alla unità complessa delle cure primarie, con la salvaguardia del valore economico del trattamento individuale e ferma restando la specificità di area. Nell'ambito degli stessi accordi la dotazione strutturale, strumentale e di personale può essere prevista attraverso l'erogazione in forma diretta da parte dell'azienda o in forma indiretta tramite il finanziamento del medico. Fino ai predetti accordi regionali, restano in essere le indennità e incentivazioni richiamate dal presente comma, nonché le forme organizzative previste dai precedenti accordi regionali.

3. L'unità complessa delle cure primarie è costituita dai medici convenzionati, si avvale eventualmente di altri operatori amministrativi, sanitari e sociali secondo quanto previsto dagli accordi regionali. L'unità complessa delle cure primarie opera, nell'ambito dell'organizzazione distrettuale, in sede unica o con una sede di riferimento, ed espleta le seguenti funzioni di base:

- assicurare sul territorio di propria competenza la erogazione a tutti i cittadini dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA);
- assicurare l'accesso ai servizi dell'unità complessa delle cure primarie (assistenza sanitaria di base e diagnostica di 1° livello), anche al fine di ridurre l'uso improprio del Pronto Soccorso;
- realizzare nel territorio la continuità dell'assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per garantire una effettiva presa in carico dell'utente a partire in particolare dai pazienti cronici. A tal fine e con riferimento specifico a questa tipologia di pazienti, va perseguita l'integrazione con i servizi sanitari di secondo e terzo livello, prevedendo il diritto all'accesso in ospedale dei medici convenzionati;
- impiegare strumenti di gestione che garantiscano trasparenza e responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte assistenziali e in quelle orientate al perseguimento degli obiettivi di salute;
- sviluppare la medicina d'iniziativa anche al fine di promuovere corretti stili di vita presso tutta la popolazione, nonché la salute dell'infanzia e dell'adolescenza con particolare attenzione agli interventi di prevenzione, educazione e informazione sanitaria;




- contribuire all'integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale a partire dall'assistenza domiciliare e residenziale in raccordo con i distretti e in sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza;

4. Dall'entrata in vigore del presente accordo, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti sanitari convenzionati sono obbligati a svolgere la loro attività all'interno delle unità complesse delle cure primarie attivate con gli accordi di cui al comma 2.».



Mauro



ART. 27 - ATTIVITÀ ESTERNA E PRONTA DISPONIBILITÀ.

1. Nell'art. 32, comma 6 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «calcolato sul compenso orario» sono inserite le seguenti: «pari ad euro 19,45 e su quanto»; dopo le parole: «art. 43, lettera A, » sono abrogate le successive: «commi 1 e » ed è inserita la seguente: «comma ».


  



33

ART. 28 - FORMAZIONE CONTINUA.

1. Nell'art. 33, comma 8 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «accreditati e inerenti» sono abrogate le parole: «l'attività» e sono inserite le seguenti: «la specialità».
2. Nel medesimo articolo, comma 12, dopo le parole: «ambulatoriale e del professionista» sono inserite le seguenti: «comprese:
 - a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
 - b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accordo con le Università.».





ART. 29 - MALATTIA - GRAVIDANZA.

1. Nell'art. 37, comma 2 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «emodialisi, chemioterapia, » sono inserite le seguenti: «radioterapia, trapianti, ».





Manzù

35

ART. 30 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO PER GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI.


1. Nell'art. 42, lett. A, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, sono abrogate le parole: da «Ai medici Specialisti» a «31.12.2005» e sono inserite le seguenti: « A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso orario degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari incaricati a tempo indeterminato è rideterminato in euro 28,09 (ventotto/09) per ogni ora di attività».
2. Nel medesimo articolo, lett. A, comma 2, dopo le parole: «pari a: euro» è abrogato: «0,046» ed è inserito: «0,0482».
3. Nel medesimo articolo, lettera A, comma 3, dopo le parole: «è maggiorato nella misura» sono abrogate le successive: «del 30%» e sono inserite le seguenti: «di euro 7,998».
4. Nel medesimo articolo, lettera A, comma 4, dopo le parole: «legge la maggiorazione» sono abrogate le successive: «è del 50%» e sono inserite le seguenti: «è pari ad euro 13,33».
5. Nel titolo di cui alla lettera C del medesimo articolo, dopo le parole: «Arretrati del» sono abrogate le successive: «Triennio 2001-2003» e sono inserite le seguenti: «Biennio 2006-2007».
6. Nel medesimo articolo, lett. C, è abrogato il comma 1, precisamente le parole: da «1. Le Regioni» a «per il 2003.», e sono inseriti i seguenti commi:
 1. Gli arretrati di cui alla tabella A, dell'art. 9 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009.
 2. Gli adeguamenti contrattuali derivanti dall'applicazione della tabella B dell'art. 9, devono essere effettuati entro giugno 2009 unitamente alla corresponsione dei relativi arretrati riferiti all'anno 2009.
 3. Gli arretrati riferiti all'anno 2008 e derivanti dall'applicazione della tabella B dell'art. 9 saranno corrisposti entro ottobre 2009.,.



Struttura Interregionale Sanitari Conferenza
SISAC
36

ART. 31 - COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO PER I PROFESSIONISTI.



1. Nell'art. 43, lett. A, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, sono abrogate le parole: da «Ai Professionisti incaricati» a «31.12.2005» e sono inserite le seguenti: « A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso orario dei professionisti (biologi, psicologi e chimici) incaricati a tempo indeterminato è rideterminato in euro 22,65 (ventidue/65) per ogni ora di attività».
2. Nel medesimo articolo, lettera A, comma 3, dopo le parole: «è maggiorato nella misura» sono abrogate le successive: «del 30%» e sono inserite le seguenti: «di euro 5,835».
3. Nel medesimo articolo, lettera A, comma 4, dopo le parole: «legge la maggiorazione» sono abrogate le successive: «è del 50%» e sono inserite le seguenti: «è pari ad euro 9,725».
4. Nel titolo di cui alla lettera C del medesimo articolo, dopo le parole: «Arretrati del» sono abrogate le successive: «Triennio 2001-2003» e sono inserite le seguenti: «Biennio 2006-2007».
5. Nel medesimo articolo, lett. C, il comma 1, precisamente le parole: da «1. Le Regioni» a «per il 2003.», è abrogato e sono inseriti i seguenti commi:
 - «1. Gli arretrati di cui alla tabella C, dell'art. 9 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009.
 2. Gli adeguamenti contrattuali derivanti dall'applicazione della tabella D dell'art. 9, devono essere effettuati entro giugno 2009 unitamente alla corresponsione dei relativi arretrati riferiti all'anno 2009.
 3. Gli arretrati riferiti all'anno 2008 e derivanti dall'applicazione della tabella D dell'art. 9 saranno corrisposti entro ottobre 2009.».



Stampa circolare con il logo SISAS e il numero 37. Il logo SISAS è al centro, con il numero 37 sotto di esso. Il testo "Sintato Informativa Sanitari Conoscenza" è scritto intorno al perimetro della stampina.

ART. 32 - INDENNITÀ DI RISCHIO E INDENNITÀ SPECIFICA DI CATEGORIA.

1. Nell'art. 44, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «corrisposta, nella misura» sono inserite le seguenti: «di 103,29 euro lordi per 12 mensilità».
2. Nel medesimo articolo, comma 3, dopo le parole: «un'indennità di rischio» sono inserite le seguenti: «nella misura di 103,29 euro lordi per 12 mensilità»; dopo le parole: «con le modalità» sono abrogate le successive: «e nella misura».




ART. 33 - CONTRIBUTO PREVIDENZIALE.

1. Nell'art. 48 dell'ACN 23 marzo 2005, così come modificato dall'ipotesi di integrazione dell'art. 21 del 30 novembre 2006, il comma 3 bis così introdotto riporta le seguenti modifiche. Dopo le parole: «casse previdenziali (INPS ed ENPAV)» sono inserite le seguenti: «alla data di sottoscrizione dell'ACN 23 marzo 2005.».



Maurilio





ART. 34 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO.

1. Nell'art. 50, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, sono abrogate le parole: da «Allo specialista» a «31.12.2005» e sono inserite le seguenti: «A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso orario degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (biologi, psicologi e chimici) incaricati a tempo determinato è rideterminato in euro 38,76 (trentotto/76) per ogni ora di attività effettivamente espletata ai sensi del presente accordo».

2. Nel medesimo articolo, comma 4, dopo le parole: «entrata in vigore», le successive: «del presente accordo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ACN 23 marzo 2005».


3. Nel medesimo articolo, comma 5, dopo le parole: «entrata in vigore», le successive: «del presente accordo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ACN 23 marzo 2005».



NORMA GENERALE.

1. Nella Norma generale, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «Azienda U.S.L.» è eliminata la successiva: «e» ed è inserita una virgola; dopo le parole: «Azienda Ospedaliera» sono inserite le seguenti: «, «Azienda Ospedaliera Universitaria», «Istituti Zooprofilattici Sperimentali».


A. Mezzetta *[Signature]*




Società Italiana di Sicurezza Alimentare
SISAC
41

NORMA FINALE N. 1

1. È abrogata la Norma Finale n. 6 dell'ACN 23 marzo 2005.



Manlio




NORMA FINALE N. 2

1. Dopo la Norma Finale n. 5 dell'ACN 23 marzo 2005, è inserita la seguente:


«NORMA FINALE N. 7

1. I contenuti del presente articolo rappresentano altrettanti impegni che le parti decidono di assumere con la sottoscrizione di questo accordo e di recepire per la loro concreta applicazione nel prossimo accordo relativo al biennio 2008/2009. In particolare si conviene di precisare già in questo accordo che le finalità cui devono essere destinate le risorse del prossimo biennio economico 2008/2009 sono quelle richiamate ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
2. Tutte le risorse disponibili per il rinnovo del secondo biennio economico 2008/2009 dovranno essere finalizzate al potenziamento dei processi di riorganizzazione ed integrazione. A tal fine le risorse di competenza del 2008 saranno erogate solo a partire dal 1 gennaio 2009 congiuntamente a quelle di competenza del 2009. Le suddette risorse vengono utilizzate per garantire:
 - a) il processo di perfezionamento degli accordi integrativi regionali, prevedendo meccanismi di garanzia che coinvolgano il livello di rappresentanza nazionale di parte pubblica e sindacale;
 - b) la definizione di istituti che assicurino il riconoscimento dell'impegno professionale graduato per livello di complessità in un'ottica di uniformità dell'assistenza tra le regioni.
3. Gli obiettivi da perseguire col prossimo Accordo sono rappresentati in particolare da quelli elencati di seguito:
 - a) per quanto riguarda gli obiettivi generali, si sottolinea l'esigenza di procedere verso la individuazione di forme di collaborazione tra il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta e lo specialista ambulatoriale, incluso quello ospedaliero, con l'individuazione e la definizione dei relativi vincoli di incompatibilità;
 - b) per quanto riguarda gli obiettivi specifici, si richiamano i seguenti:
 - miglioramento dell'accesso agli ambulatori di medicina generale e di pediatria di libera scelta e ai poliambulatori specialistici pubblici, a partire dal potenziamento dell'orario di apertura quotidiana, anche ai fini di ridurre l'accesso improprio al pronto soccorso;
 - potenziamento dei programmi di continuità assistenziale per garantire una assistenza e una presa in carico 24 ore su 7 giorni, a partire dai pazienti cronici a favore dei quali va previsto l'accesso in ospedale dei medici convenzionati;
 - potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore della popolazione sia in età pediatrica che in età adulta;
 - coinvolgimento programmato degli specialisti ambulatoriali a favore sia degli assistiti a domicilio o nelle strutture residenziali, sia ai fini del potenziamento della diagnostica di primo livello presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Oltre agli obiettivi indicati al precedente comma 3, le parti convengono che nel prossimo accordo si debbano affrontare tra l'altro anche i seguenti aspetti:
 - la revisione delle modalità e della struttura del compenso del medico, anche in relazione alle nuove unità complesse delle cure primarie;



Associazione Nazionale Medici Sanitari
ASAC
43

- la partecipazione della specialistica ambulatoriale ai protocolli operativi della continuità dell'assistenza H 24;
- la definizione degli standard nazionali in ordine al sistema informativo, con particolare riferimento alla scheda sanitaria;
- l'approfondimento del flusso informativo che collega i medici convenzionati con le aziende sanitarie;
- la revisione della normativa contrattuale vigente al fine di renderla coerente con i nuovi assetti organizzativi;
- la revisione della costituzione e del funzionamento degli organismi regionali e aziendali nei quali è prevista la presenza delle Organizzazioni Sindacali.
- l'adeguamento dei meccanismi di certificazione della rappresentatività e dei diritti sindacali.
- La piena integrazione della medicina veterinaria all'interno dell'ACN.».



NORMA FINALE N. 3

1. Dopo la Norma Finale n. 5 dell'ACN 23 marzo 2005, è inserita la seguente:

NORMA FINALE N. 8

In ottemperanza al combinato disposto dell'art. 46, comma 1 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 la SISAC fornisce assistenza alle amministrazioni in materia di uniforme interpretazione delle clausole contrattuali sentite le OO.SS. sindacali firmatarie del presente accordo.»



NORMA TRANSITORIA N. 1

1. Nella Norma Transitoria n. 1 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono abrogate le successive: «11, 12 e 14 del D.P.R. n.271/00 e all'art.12 del D.P.R. n.446/01» e sono inserite le seguenti: «24, 25 e 27 dell'ACN 23 marzo 2005».




Meunier






NORMA TRANSITORIA N. 2

1. La Norma Transitoria n. 2 dell'ACN 23 marzo 2005 è abrogata.



NORMA TRANSITORIA N. 3


1. La Norma Transitoria n. 3 dell'ACN 23 marzo 2005 è abrogata.


Hecatt
 

NORMA TRANSITORIA N. 4


1. Nella Norma Transitoria n. 4, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «o delle altre aree professionali» sono abrogate le successive: «, in corso alla data di pubblicazione del presente Accordo,».

2. Nel medesimo articolo, comma 2, dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «non conformi adottano» sono abrogate le successive: «, dalla data di pubblicazione del presente Accordo e fino alla loro scadenza, ».

Three handwritten signatures in black ink, arranged from top-left to bottom-right. The top signature is a stylized 'A'. The middle signature is 'Maurizio'. The bottom signature is a cursive 'P'.


NORMA TRANSITORIA N. 5

1. La Norma Transitoria n. 7 dell'ACN 23 marzo 2005 è abrogata.


Maurizio J. P.

NORMA TRANSITORIA N. 6

1. La Norma Transitoria n. 8 dell'ACN 23 marzo 2005 è abrogata.



NORMA TRANSITORIA N. 7

1. Dopo la Norma Transitoria n. 6 dell'ACN 23 marzo 2005, è inserita la seguente:

NORMA TRANSITORIA N. 9

1. La valutazione secondo i punteggi previsti dal presente Accordo è effettuata a partire dalla graduatoria valida per l'anno 2011. Fino ad allora continuano ad essere applicati i punteggi disposti ai sensi degli allegati A ed A bis dell'ACN 23 marzo 2005.».




DICHIARAZIONI A VERBALE.

1. Nella Dichiarazione a verbale n. 1, comma 2 dell'ACN 23 marzo 2005, dopo le parole: «- art. 28» sono inserite le seguenti: «- art. 28 bis - art. 28 ter»; infine, dopo le parole: «- norme finali n. 1, n. 2, n. 3, comma 1, n.4» sono abrogate le seguenti: «- norma transitoria n. 2».

2. Dopo la Dichiarazione a verbale n. 3 è inserita la seguente:

«DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4

1. La SISAC si impegna a collaborare con l'ENPAM per ridefinire le modalità ed i termini del versamento dei contributi dovuti e dell'invio della relativa rendicontazione come richiesto dalla corretta imputazione sulla posizione previdenziale degli iscritti.».


Houbert 